

Prot. n.283/C/2016

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 30 Novembre 2016

Oggetto: **Referendum del 4 dicembre 2016 - Permessi elettorali-**

Riepilogo di norme in materia di permessi elettorali dei lavoratori dipendenti, in relazione alla consultazione referendaria del 4 dicembre 2016

Si segnala che nella giornata di domenica 4 dicembre 2016 si svolgerà il referendum popolare confermativo del testo della Legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, dei membri di ciascuna Camera, recante "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.

I seggi si apriranno per le operazioni preliminari nel pomeriggio del sabato precedente e le votazioni si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 23 della domenica 4 dicembre 2016.

* * *

Al riguardo si ricorda che il regime dei permessi elettorali retribuiti a favore dei lavoratori che adempiono funzioni presso i seggi elettorali è disciplinato dall'art. 11 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, integrato dalla successiva norma interpretativa contenuta nell'articolo unico della Legge 29 gennaio 1992, n. 69.

Tali disposizioni possono essere brevemente riepilogate come segue.

Ai lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso i seggi elettorali compete il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni.

In tale periodo occorre verificare quali giornate siano lavorative e quali siano festive o non lavorative.

Quanto alle prime (giornate lavorative: ad esempio, il lunedì ed eventualmente il sabato, se l'azienda non adotta la settimana corta), il dipendente ha diritto a fruire del medesimo trattamento economico e normativo che sarebbe spettato in caso di effettiva prestazione.

Per quanto riguarda le seconde (giornate festive, come la domenica, o non lavorative, come il sabato, nell'eventualità che l'azienda adotti la settimana corta), esse andranno retribuite con altrettante quote della retribuzione normale, ovvero, stante l'equivalenza prevista dal legislatore, con l'alternativa di un riposo compensativo.

Nessuna maggiorazione è dovuta in aggiunta alla normale retribuzione giornaliera, poiché il dipendente, per la prestazione effettuata nel seggio, percepisce anche il compenso stabilito per legge. Gli stessi rappresentanti dei comitati promotori, che non percepiscono il predetto compenso, tuttavia ricevono particolari gratificazioni nell'ambito della loro attività presso i gruppi politici rappresentati.

La legge non prevede a chi compete la scelta tra retribuzione o riposi compensativi. Si ritiene comunque che, avendo già il legislatore aggravato la posizione del datore di

lavoro, almeno sotto tale profilo spetti a quest'ultimo la facoltà di opzione, tenendo peraltro conto di quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (riposi settimanali).

Con riferimento all'ipotesi di coincidenza tra l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni ed il periodo relativamente al quale sono stati richiesti permessi per svolgere le funzioni presso gli uffici elettorali, la Confindustria, con nota del 27 maggio 2009, ha sottolineato che laddove la cassa integrazione sia già stata programmata e preventivamente comunicata ai lavoratori, il datore di lavoro non dovrebbe corrispondere alcun compenso né per le giornate non lavorative e festive, né per quelle che sarebbero state lavorative, in quanto durante il periodo di Cassa Integrazione Guadagni le obbligazioni contrattuali sono sospese.

I lavoratori interessati sono tenuti a produrre all'azienda, oltre alla copia del certificato di chiamata al seggio, anche l'attestato, firmato dal presidente, con l'indicazione delle giornate di presenza al seggio e dell'orario di chiusura.

Per i lavoratori che assolvono l'incarico di presidente, la certificazione in argomento potrà essere vistata dal vice-presidente.

A favore dei lavoratori che debbano votare in Comuni diversi da quello in cui prestano la loro opera, le aziende, al fine di consentire l'esercizio del voto, prenderanno in considerazione eventuali richieste di permesso nei limiti del tempo strettamente necessario per esercitare il diritto di voto. Per tali permessi la legge non prevede alcun trattamento retributivo.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)

